



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di accordo ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di IACOBONE ANTONIO;

-esaminati gli atti;

-considerato che, a norma dell'art. 15, 9° comma, l. n. 3 del 2012, "I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato";

- considerato che il ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dott. Fabio Romano;

- stabilisce darsi idonea pubblicità del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa soggetta al registro delle imprese, la annotazione degli stessi nel medesimo registro;
- ordina, ove il patrimonio comprenda immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; manda al liquidatore per l'esecuzione;
- fissa in € 1000,00 il limite di quanto occorre al debitore ed alla sua famiglia per il mantenimento;
- manda al liquidatore per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 07/03/2022

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana

TRIBUNALE di TRANI

Volontaria Giurisdizione

RICORSO ex ART. 14 ter L. 3/2012

I Sigg.ri Iacobone Antonio (CBNNTN50D12B619A), nato a Canosa di Puglia (BT) il 12.04.1950 e residente ad Imola (BO) alla Via Goffredo II n. 20 e Vassalli Leonarda (VSSLRD53P42B619Y), nata a Canosa di Puglia (BT) il 02.09.1953 ed ivi residente a Canosa di Puglia (BT) alla Via R. Imbriani n. 230, rappresentati, difesi e domiciliati in Canosa di Puglia (BT) alla Via Fratelli Bandiera n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Destino (C.F.: DSTNTN73D28B619J), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: avvdestino@legalmail.it o fax 0883.893085,

PREMESSO CHE

con provvedimento del 03.03.2020, il Tribunale di Trani sez. Volontaria Giurisdizione, nominava l'Avv. Mariavittoria Fiore, quale Gestore per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

dalla documentazione esaminata e dalla relazione particolareggiata rilasciata dal professionista incaricato è emerso che l'unico istituto volto a regolare tale situazione debitoria è la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012; come si evince anche dal fascicolo telematico relativo alla esecuzione immobiliare N. 185/18, pendente presso il Tribunale di Trani, il ceto creditorio è così composto:

Creditore	Tipologia di finanziamento/Debito	Capitale residuo	Categoria credito
BNL S.p.A.	Mutuo Ipotecario	77.000,00	Privilegiato immobiliare
Unicredit S.p.A.	Mutuo Ipotecario	70.000,00	Privilegiato immobiliare
Ag. Entrate Riscossione Bari	Tributi	57.277,72	Chirografario
Italcredi	Finanziamento personale	21.000,00	Chirografario

La debitoria complessiva ammonta ad € 225.227,72.

Stante la disponibilità di accedere alla procedura di liquidazione, i ricorrenti mettono a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio consistente nei loro immobili siti in Canosa di Puglia (BT) alla Via Matteo Renato Imbriani n. 232 e Vico Strabone.

I debitori dichiarano di non essere proprietari di alcun altro bene, mobile o immobile.

Avv. ANTONIO DESTINO

La situazione di indebitamento sorge a seguito di mancati incassi di fatture rinvenienti da lavori edili di cui il Sig. Iacobone si occupava in quanto socio della Impresa Edile I.A.P S.r.L.. Difatti accadeva che, come da documentazione che si allega, la G.D.D. S.r.L., impresa committente della I.A.P. depositava istanza di concordato preventivo.

Attualmente il Sig. Iacobone Antonio risulta essere pensionato e percepisce una pensione di € 960,00.

Le spese per il sostentamento famigliari ammontano a circa € 1.000,00.

Gli indebitati non hanno compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni.

Il piano di liquidazione, proposto dai ricorrenti, prevede la vendita dell'immobile sopra indicato, dalla cui liquidazione è prevedibile il pagamento:

- 1) integrale dei crediti prededucibili (compensi Avv. Antonio Destino € 12.090,12 per la difesa dei ricorrenti e compensi per il Gestore della crisi Avv. Mariavittoria Fiore, del perito estimatore, del liquidatore, oltre alle spese di pubblicità e vendita);
- 2) parziale dei creditori ipotecari su cui insistono le garanzie ipotecarie;
- 3) parziale degli altri creditori privilegiati;
- 4) parziale dei creditori chirografari.

Tutto ciò esposto i ricorrenti, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, nel dichiarare:

- di non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942;
- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di cui alla legge 3/2012

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con conseguente nomina del liquidatore, disponendo che ai sensi dell'art. 14 quinquies II° co. lett. B, L.3/2012, non possono, sottopena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, e, pertanto, dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare pendente contro gli odierni ricorrenti iscritta all'R.G. Es. Imm. N. 185/18 Tribunale di Trani, con prossima udienza di vendita fissata in data 22.03.22.

Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti che non saranno eventualmente soddisfatti.

Si deposita documentazione come da indice in calce alla relazione particolareggiata.

Canosa di Puglia-Trani, data deposito

Avv. Antonio Destino